

**BANDO PER IL SOSTEGNO A INIZIATIVE AGGREGATE STRUTTURATE,
RAPPRESENTATIVE DI FILIERA, DI PROMOZIONE, PENETRAZIONE COMMERCIALE E
COOPERAZIONE INDUSTRIALE - MISURA 5.2 D - ANNO 2012**

ART. 1

Obiettivi, finalità e oggetto del Bando

1. Con il presente Bando si sostiene e si supporta la partecipazione di aggregazioni temporanee di piccole e medie imprese a iniziative comuni, strutturate, rappresentative di filiera che prevedano attività promozionali, fieristiche, di formazione e di cooperazione industriale e commerciale nei mercati esteri con priorità in uno dei seguenti Paesi: Brasile, Russia, India, Cina, Sudafrica, Turchia.
2. Questa iniziativa, concordata con le parti costituenti il Comitato Export e Internazionalizzazione della Regione Emilia-Romagna, completa l'insieme delle azioni di sostegno della Regione Emilia-Romagna alle PMI, integrando gli strumenti già utilizzati, quali il Programma Promozionale istituzionale e di sistema (Misura 5.1), la legge n. 83/1989 a favore dei Consorzi export (Misura 5.2.C - Bando 2012), e il sostegno alle Reti di Impresa.
3. Il bando:
 - a) elenca i soggetti che possono beneficiare delle agevolazioni previste, stabilendo quali siano i progetti finanziabili e quali siano le spese ammissibili, definisce inoltre le modalità di determinazione del contributo, nonché le procedure per la concessione e la liquidazione dello stesso;
 - b) stabilisce le modalità di presentazione della domanda e i criteri che il Gruppo di lavoro tecnico, costituito secondo quanto previsto dall'art. 9 comma 1 del presente Bando, seguirà per la formazione delle graduatorie;
 - c) riserva alla Regione Emilia-Romagna la facoltà di monitorare e controllare l'esatta esecuzione del progetto che ha beneficiato del contributo erogato in conformità al presente Bando.
4. Il presente bando si applica con le limitazioni previste dalla disciplina comunitaria nel regolamento 1998/2006, della Commissione Europea, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore, "de minimis".

ART. 2

Definizioni

Nel presente bando l'espressione:

"ATI" (Associazione temporanea di impresa) indica l'Associazione fra imprese autonome per la realizzazione di un singolo progetto. L'Associazione temporanea deve essere costituita da **almeno 6 PMI aggregate** per filiera o settore produttivo, attraverso una scrittura privata autenticata e registrata, che preveda il conferimento ad un mandatario di un mandato speciale collettivo per la presentazione di un'offerta unitaria e per rappresentare le imprese riunite nei rapporti esterni. Al momento della scadenza del bando le A.T.I. devono essere già costituite.

- a) "**De minimis**" indica la regola sul massimale e la modalità di concessione degli aiuti erogati dalla pubblica amministrazione alle imprese, disciplinata dal regolamento CE n. 1998/2006 - GUCE L379 del 28.12.2006.
- b) "**PMI**" indica le piccole e medie imprese, comprese le imprese artigiane e le imprese costituite in forma cooperativa, iscritte all'Ufficio del Registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in possesso dei parametri dimensionali di cui alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle PMI (secondo quanto previsto dal Decreto del Ministro delle Attività produttive del 18 aprile 2005, G.U. n. 238 del 12 ottobre 2005, e dalla legge-quadro per l'artigianato, legge 8 agosto 1985, n. 443). Ogni PMI può accedere ai contributi previsti dal presente Bando partecipando ad un solo progetto.
- c) "**Mandatario**" è la società alla quale viene conferito il mandato speciale collettivo con rappresentanza da parte delle imprese partecipanti a un progetto. Coordina la realizzazione delle azioni previste da ogni singolo progetto. È l'unico referente dell'associazione temporanea d'impresa per la tenuta dei rapporti con la Regione. Ad esso verrà liquidato il contributo, con l'impegno di versare a ogni partecipante la quota spettante. Non può essere mandataria la società che benefici dei contributi previsti dalla Misura 5.2 Azione C del Piano triennale delle Attività Produttive della Regione Emilia-Romagna.
- d) "**Progetto**" indica le azioni di internazionalizzazione proposte dall'aggregazione di imprese. In esso sono specificati gli obiettivi strategici, il percorso di internazionalizzazione, la tipologia d'intervento, i risultati attesi, il budget previsionale, le fasi di sviluppo, i tempi di realizzazione, gli eventi previsti, il ruolo di ogni singola impresa partecipante. Ogni impresa può partecipare a un solo progetto. I progetti devono identificare una filiera produttiva specializzata o un settore e definire chiaramente un percorso strutturato di internazionalizzazione, finalizzato allo sviluppo, in cooperazione tra le imprese, di iniziative rivolte alla promozione, penetrazione commerciale e industriale che prevedano un insieme articolato di azioni.
- e) "**Programma**" indica l'insieme di almeno 2 progetti di internazionalizzazione presentati congiuntamente da un Promotore.
- f) "**Promotore**" indica il soggetto che si pone quale capofila di un programma articolato in almeno due progetti, presentati da A.T.I. costituite, ed è garante della loro realizzazione. Individua le strategie di sistema, i soggetti abilitati alla realizzazione del progetto, stabilisce gli obiettivi generali, quantifica le azioni e i risultati attesi, raccoglie i progetti in fase di istruttoria e li presenta alla Regione Emilia Romagna. Ciascun promotore può presentare un solo Programma.

ART. 3

Soggetti beneficiari

1. Sono ammessi al beneficio esclusivamente i progetti presentati da aggregazioni di almeno 6 piccole e medie imprese (PMI), già costituite in A.T.I. alla data di presentazione della domanda, che rientrano nei limiti della normativa comunitaria e nazionale vigente, secondo le modalità di seguito precisate.

2. Le imprese, devono appartenere allo stesso settore o alla stessa filiera produttiva, ovvero essere integrate verticalmente, e avere sede principale nel territorio della Regione Emilia-Romagna, come indicato dall'atto d'iscrizione alla Camera di Commercio, e partecipare tutte finanziariamente al progetto.

3. Le imprese sono ammesse al beneficio regionale solo se operanti nelle seguenti sezioni della "Classificazione delle attività economiche ISTAT ATECO 2007":

- C - Attività manifatturiere, ad eccezione delle limitazioni previste dall'Articolo 1, comma 1, lett. C del regolamento n. 1998 del 15 dicembre 2006 della Commissione Europea relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore, "de minimis", al quale si rinvia;
- D - Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata;
- E - Fornitura di acqua; reti fognarie, attivita' di trattamento dei rifiuti e risanamento;
- F - Costruzioni;
- J 58 - Attività editoriali;
- J 59 - Produzione cinematografica, di video, di programmi televisivi, di registrazioni musicali e sonore;
- J 62. - Informatica e attività connesse;
- J 63. - Servizi di informazione e altri servizi informatici;
- M 72 - Ricerca e sviluppo.

4. Non sono ammessi a partecipare:

- i Consorzi export, cosi' come definiti dalla Legge 83/1989;
- le imprese che versano in situazioni economiche, giuridiche e morali tali da escluderle dalla partecipazione a gare per appalti pubblici;
- le imprese che hanno fatto domanda per più di un progetto.

Si precisa che qualora un'impresa presenti domanda di finanziamento ai sensi della misura 5.2, azione D, annualita' 2012, non potra' partecipare al bando relativo alla misura 5.2, azione D, "RETI per l'INTERNAZIONALIZZAZIONE", annualita' 2012.

5. Alle aggregazioni di imprese possono partecipare anche soggetti diversi dai beneficiari, ma questi non possono accedere al contributo regionale e la loro partecipazione non contribuisce alla determinazione del numero minimo per l'aggregazione.

ART. 4

Soggetti che possono presentare domanda

1. Sono ammessi al beneficio esclusivamente le domande presentate da aggregazioni di almeno 6 piccole e medie imprese (PMI), già costituite in A.T.I. alla data di presentazione della domanda, rientranti nei limiti della normativa comunitaria e nazionale vigente, secondo le modalità di seguito precise.

Per A.T.I. già costituite si intende che alla data di presentazione dell'istanza deve essere già avvenuto il conferimento di mandato speciale irrevocabile da parte di tutte le imprese associate in favore

di una delle imprese aderenti al progetto che assumerà il ruolo di mandataria del raggruppamento; tale mandato speciale irrevocabile deve risultare da scrittura privata autenticata, secondo le modalità di cui al successivo art. 7 comma 5.

2. Possono presentare domanda di partecipazione al presente bando, utilizzando la modulistica in allegato:

- esclusivamente il Mandatario di ATI già costituita per i progetti singoli;
- esclusivamente il Promotore, quale capofila di un programma articolato in almeno due progetti, presentati da A.T.I. costituite.

I Promotori possono presentare un solo programma contenente almeno due progetti da realizzarsi da parte di almeno 6 PMI ciascuna, aggregate in filiera o settore, di cui i medesimi promotori sono capofila e di cui si fanno garanti della realizzazione. Il programma presentato dal promotore deve contenere progetti che coinvolgano ATI già costituite.

ART. 5

Le spese ammissibili

1. Sono considerate spese ammissibili solo le spese espressamente previste dal progetto e ad esso effettivamente inerenti, come di seguito elencate:

a) La partecipazione diretta e collettiva da parte di tutte le imprese appartenenti all'Associazione Temporanea di Impresa, a eventi fieristici di rilevanza internazionale, da tenersi all'estero nel 2013, significativi per la filiera di riferimento, per un valore complessivo non superiore al **50%** del costo totale del progetto, comprendente:

- il costo dell'area espositiva e dell'allestimento dello stand;
- il trasporto dei materiali e dei prodotti, compresa l'assicurazione;
- il costo di hostess e interpreti;
- il costo di materiale specifico e pubblicitario per promuovere la partecipazione all'evento fieristico.

La partecipazione puo' essere realizzata secondo una delle seguenti modalita':

- in un unico stand collettivo;
- in piu' stand confinanti (limitrofi);
- in aree collettive italiane ben delineate.

Non sono ammesse le spese di viaggio e di soggiorno e le spese doganali.

b) Interventi di promozione e pubblicità sui mercati esteri nella sola forma aggregata, comprendenti:

- l'acquisto di spazi pubblicitari comuni su carta stampata, in televisione, cartellonistica, su siti internet e media simili;
- la realizzazione comune di incontri, eventi, convegni, esposizioni temporanee di prodotti e conferenze stampa (affitto locali, spese di spedizione, interpretariato,

traduzione, consulenze esterne, acquisto di spazi promozionali su media);

- l'ideazione comune di materiale pubblicitario e promozionale in lingua estera, quali brochure, depliant, video, e simili, in cui deve comparire, con grafica unitaria, la denominazione dell'A.T.I., e la descrizione della filiera regionale.

c) Spese di consulenza esterne per la realizzazione di studi di fattibilità finalizzati a successivi investimenti all'estero in forma aggregata riguardanti strutture stabili quali: show room collettive (esclusi uffici di rappresentanza e punti vendita al dettaglio), centri collettivi di servizi che svolgono funzioni di assistenza post vendita, formazione, gestione di magazzini, assistenza tecnica post vendita, controllo della qualità, logistica, impianti produttivi di beni e servizi (comprese reti distributive). Sono ammesse anche le spese del personale interno dipendente da una o più delle imprese dell'ATI limitatamente al valore pari al 20% del costo totale dello studio di fattibilità.

d) Spese per consulenze esterne inerenti la ricerca in comune di partner commerciali o industriali, agenti, buyers, importatori.

e) Valutazione delle partnership commerciali e produttive con imprese estere attraverso visite aziendali in Emilia-Romagna di operatori stranieri, formazione di tecnici stranieri e produzione di materiale e manualistica tecnica in lingua, rappresentativi delle produzioni dell'aggregazione, comprendenti:

- costi connessi all'impiego di personale tecnico dipendente delle imprese beneficiarie;
- traduzioni e interpretariato in occasione dell'accoglienza di delegazioni di operatori stranieri;
- stampa di materiali tecnici in lingua;
- consulenze tecniche esterne.

La spesa di cui al punto e) non può eccedere il 20% della somma delle spese ammissibili a), b), c), d).

f) Spese di coordinamento, in capo al mandatario, nella misura massima del 10% della somma delle spese ammissibili a), b), c), d), e).

g) I costi notarili per la costituzione dell'ATI.

2. Sono ammesse a contributo le spese sostenute dall'1/1/2013 al 31/12/2013, salvo accconti da liquidare anticipatamente, adeguatamente documentati.

3. La Regione non è responsabile di alcun danno derivante dalla non ammissibilità totale o parziale dei progetti presentati.

4. Il mandatario potrà effettuare autonomamente variazioni non sostanziali al progetto che comportino variazioni di budget per spostamenti fra le singole voci di spesa preventivate nel limite del 20%, fermo restando il valore totale delle spese ammesse a contributo;

5. Qualora le variazioni di budget per spostamenti fra le singole voci di spesa preventivate superino il limite del 20%, il mandatario dovrà richiedere esplicita autorizzazione alla Regione Emilia-Romagna, opportunamente motivata, fermo restando quanto specificato dal successivo articolo 13, relativamente ai casi di revoca del contributo.

ART. 6

Determinazione del contributo

1. Il contributo concesso per ciascun progetto non potrà essere inferiore a Euro 25.000,00 e superiore a Euro 200.000,00.
2. Il contributo viene concesso fino al 50% delle spese ammissibili. Tali spese si intendono sempre al netto di IVA, dei contributi fiscali e previdenziali, e delle spese eventualmente sostenute per l'utilizzo di servizi doganali.
3. In ogni caso, il contributo è liquidato nel limite del 50% delle spese ammesse effettivamente sostenute per la realizzazione del progetto.
4. Il contributo verrà concesso nel rispetto della disciplina comunitaria "de minimis" (Regolamento CE n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 - GUCE L379 del 28.12.2006).
5. Ai sensi dell'art. 3, comma 1 del succitato Regolamento CE n. 1998/2006, l'impresa che intende beneficiare di un contributo in regime de minimis deve fornire informazioni esaurienti su eventuali altri aiuti de minimis dalla stessa ricevuti nei due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso.
6. Si procederà alla concessione del contributo soltanto dopo aver accertato che esso non faccia salire l'importo complessivo degli aiuti de minimis ad un livello eccedente il massimale di cui all'art. 2, comma 2 del regolamento, ovvero 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari, incluso l'anno finanziario in corso.
7. È responsabilità del mandatario indicato dall'A.T.I. la raccolta della documentazione attestante il rispetto della normativa de minimis con riferimento alle singole imprese e la presentazione della medesima alla Regione.
8. Il contributo eventualmente concesso ai sensi del presente bando non è cumulabile, sulle medesime spese ammissibili, con altri tipi di incentivazione di qualsiasi natura, erogati da qualsivoglia ente pubblico.

ART. 7

Modalità di presentazione della domanda

- 1) Le domande di partecipazione al bando, in regola con l'imposta di bollo, devono essere presentate dal mandatario o dal promotore mediante l'apposita modulistica allegata al presente bando, disponibile anche nel sito internet <http://imprese.regione.emilia-romagna.it>
- 2) La modulistica deve essere prodotta in tre esemplari:
 - originale;
 - copia;
 - supporto informatico (compact disk o pen drive);In caso di discordanza nella documentazione presentata farà fede l'originale.
- 3) Le ATI costituite dovranno presentare:
 - a) apposita domanda di partecipazione (allegato A1);
 - b) scheda tecnica del progetto (allegato A2);

c) copia del mandato speciale con rappresentanza conferito al mandatario con scrittura privata autenticata dal notaio, completa di numero di repertorio e numero di registrazione.

4) I Promotori dovranno presentare:

- a) apposita domanda di partecipazione (allegato B1);
- b) scheda tecnica esplicativa del programma e di ogni singolo progetto per il quale si chiede il contributo (allegato B2);
- c) copia dei mandati speciali con rappresentanza conferiti al mandatario con scrittura privata autenticata dal notaio, completa di numero di repertorio e numero di registrazione.

5) Il mandato speciale di cui al precedente comma 3 punto c) deve contenere a pena di nullità ai fini del presente Bando:

- a) l'indicazione del mandatario, che sarà considerato unico referente per la tenuta dei rapporti con la Regione e unico soggetto al quale la Regione liquiderà il contributo; il mandatario agirà in via esclusiva, fermo restando la responsabilità contabile, amministrativa e di rendicontazione di ciascuna impresa;
- b) l'elenco delle imprese partecipanti all'ATI;
- c) la quota di partecipazione di ogni singola azienda espressa in percentuale da intendersi, come partecipazione alle spese ammissibili e al contributo eventualmente concesso;
- d) la dichiarazione di impegno, da parte del mandatario a versare alle imprese mandanti la quota parte del contributo ricevuto dalla Regione Emilia-Romagna in ragione delle spese da queste sostenute e rendicontate per la realizzazione del progetto;
- e) la dichiarazione, da parte di tutte le imprese (mandanti e mandatarie) partecipanti alla realizzazione del progetto, di esonero della Regione Emilia-Romagna da qualsivoglia responsabilità giuridica nel caso di controversie che possano insorgere tra le imprese stesse in ordine alla ripartizione del contributo.

6) Non sono ammesse variazioni della composizione dell'A.T.I. se non in casi di comprovata forza maggiore oggettiva, previa autorizzazione della Regione Emilia-Romagna,

7) Una variazione della composizione dell'A.T.I. ai sensi del precedente comma 6, o altresì una variazione nelle quote di partecipazione all'A.T.I. da parte delle singole imprese, necessita di novazione dell'atto costitutivo, autenticato e registrato dal notaio, da trasmettersi alla Regione, entro e non oltre un mese dalla conclusione del progetto.

ART. 8

Termini di presentazione della domanda

1. Le domande di partecipazione, con allegata la documentazione obbligatoria richiesta, dovranno essere inviate, in busta chiusa e sigillata, entro e non oltre il **31/07/2012**, (fara' fede il timbro postale di spedizione), esclusivamente a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo:

Regione Emilia-Romagna - Direzione Generale Attività Produttive, Commercio, Turismo - All'Attenzione del Responsabile del Servizio Sportello Regionale per l'Internazionalizzazione delle Imprese - Viale Aldo Moro, 44, 40127 - Bologna

2. Sulla busta dovrà essere apposta la dicitura "**Non aprire - contiene documenti relativi al Bando 5.2 D - anno 2012**".

3. Le domande non saranno ammesse alla selezione nei seguenti casi:

- a) ricevimento oltre i termini perentori indicati per la presentazione dal presente articolo;
- b) mancanza di informazioni o documenti obbligatori richiesti dal presente bando;
- c) mancanza dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dal presente bando.

ART. 9

Procedura per l'ammissione delle domande

1. All'istruttoria delle domande provvederà un gruppo di lavoro tecnico di valutazione nominato dal Direttore Generale.

2. L'istruttoria partirà dal giorno successivo alla scadenza del termine di presentazione delle domande e si concluderà entro 90 giorni successivi.

3. Il termine per la conclusione dell'istruttoria si intende sospeso nel caso di richieste di integrazione da parte della Regione Emilia-Romagna.

4. Il gruppo di lavoro tecnico effettua l'istruttoria delle domande e dei progetti verificando e valutando:

- a) la completezza, i contenuti, la regolarità formale e sostanziale della documentazione prodotta, nonché la sua conformità a quanto richiesto dalla normativa di riferimento e dal presente Bando;
- b) la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi;
- c) i criteri di cui al successivo art. 10, necessari alla formulazione della graduatoria.;
- d) la coerenza del progetto con le finalità e gli obiettivi del bando.

ART. 10

Criteri di valutazione e formazione delle graduatorie

1. Il punteggio massimo è di **100 punti** determinati secondo un criterio automatico, inerente le caratteristiche oggettive dei progetti, e secondo un criterio valutativo, inerente le caratteristiche qualitative degli stessi, suddivisi come segue:

Criterio automatico (massimo 40 punti)

a) numero di imprese associate (massimo 10 punti):

- punti 10 per gruppi di almeno 15 imprese
- punti 5 per gruppi di almeno 10 imprese
- punti 3 per gruppi da 7 a 9 imprese

b) aree e paesi (punti 30):

Progetto svolto in uno dei seguenti paesi prioritari: Brasile, Russia, India, Cina, Sudafrica, Turchia.

Criterio valutativo (massimo 60 punti):

d) qualità del programma (fino a 10 punti):

Nel caso in cui il progetto sia inserito in un programma, una chiara identificazione della connessione tra i progetti, la valorizzazione delle produzioni d'eccellenza del territorio regionale e la diffusione dei risultati;

e) qualità del progetto (fino a punti 40):

- Ampiezza ed estensione del percorso di internazionalizzazione di filiera;
- Rappresentatività della filiera specializzata;
- Grado di partecipazione delle imprese alle attività del progetto;
- Valore delle iniziative indicate, loro continuità e articolazione temporale.
- Congruità e coerenza dei costi.

f) collegamenti con imprese locali estere, con enti pubblici, fondazioni, banche, altri soggetti specializzati. (fino a punti 10)

2. Saranno esclusi dal contributo i progetti che non raggiungano almeno 20 punti nella valutazione qualitativa di cui al punto e) del precedente comma 1.

3. La graduatoria finale dei progetti, formata sulla base della somma dei punteggi in tal modo ottenuti, conterrà i progetti ammessi a contributo presentati sia dalle ATI sia dai promotori, fino ad esaurimento delle risorse disponibili sul capitolo di bilancio.

4. La Regione Emilia-Romagna, sulla base dell'istruttoria predisposta dal gruppo di lavoro tecnico, con atto del Dirigente competente, provvederà all'approvazione della graduatoria dei progetti ammessi al contributo.

5. Con lo stesso provvedimento sarà stilata la lista dei progetti esclusi dal beneficio, comprensiva delle motivazioni di esclusione.

6. Dell'esito della procedura sarà data comunicazione ai soggetti promotori ovvero alle imprese mandatarie.

ART. 11

Termini e modalità di concessione del contributo per il singolo progetto

La concessione del contributo avverrà, sulla base della graduatoria di cui all'art. 10 comma 4, il Dirigente competente provvederà ad assumere l'atto di concessione a favore del mandatario successivamente all'approvazione della graduatoria e ne darà comunicazione al mandatario stesso;

ART. 12

Modalità di realizzazione del singolo progetto

1. I mandatari e le imprese beneficiarie dovranno attenersi puntualmente al progetto ammesso, relativamente alle singole azioni, al budget e alla tempistica ivi indicata.

2. Ogni materiale promozionale, prodotto nell'ambito del progetto approvato, dovrà recare la dizione "Progetto realizzato con il contributo

della Regione Emilia-Romagna, Servizio Sportello regionale per l'internazionalizzazione delle imprese", e si potrà utilizzare il logo della Regione Emilia-Romagna, previa autorizzazione del Servizio competente.

3. La Regione si riserva il diritto di dare massima visibilità ai risultati del progetto informando le imprese ma senza richiederne formale accettazione.

4. In qualunque momento la Regione Emilia-Romagna potrà richiedere di partecipare alle iniziative programmate dall'aggregazione delle imprese.

ART. 13

Termini per la conclusione dei progetti. Modalità di rendicontazione e liquidazione del contributo

1. I progetti devono concludersi inderogabilmente entro **il 31/12/2013**, pertanto la documentazione giustificativa di spesa deve essere quietanzata entro il suddetto termine perentorio.

2. Le relative istanze rendicontative devono essere presentate, complete di tutta la documentazione richiesta di cui al successivo comma 4 punti a), b), c), d), entro e non oltre **il 2 Aprile 2014**.

3. La liquidazione del contributo a favore del mandatario dell'ATI sarà disposta dalla Regione in un'unica soluzione. Sarà responsabilità esclusiva del mandatario versare a ciascuna impresa beneficiaria quota parte della somma liquidata in considerazione delle quote percentuali espresse nell'atto di costituzione dell'ATI.

4. Con atto del dirigente si provvederà alla liquidazione solo dopo l'esito positivo del procedimento di verifica della seguente documentazione attestante l'avvenuta realizzazione del progetto:

- a) Relazione tecnica finale a firma del legale rappresentante dell'ATI esplicativa delle iniziative realizzate, degli effetti raggiunti e dei costi sostenuti.
- b) Rendiconto analitico di tutte le spese sostenute (importi IVA esclusa), redatto sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, a firma del legale rappresentante della società mandataria dell'ATI del progetto, corredata di documento di identità non scaduto del sottoscrittore, contenente le seguenti attestazioni e impegni:
 - che l'ATI ha mantenuto i requisiti previsti dal Bando per l'ammissibilità ai contributi fino alla completa realizzazione delle attività del progetto;
 - a consentire gli opportuni controlli e ispezioni ai funzionari della Regione;
 - a fornire, nel rispetto delle vigenti norme di legge, ogni informazione ritenuta necessaria dalla Regione per il corretto ed efficace svolgimento dell'attività di monitoraggio e valutazione;
 - che le spese indicate nel rendiconto analitico riguardano effettivamente ed unicamente le spese previste dal progetto ammesso al contributo;
 - che i titoli di spesa indicati nel rendiconto sono fiscalmente regolari, integralmente pagati e che qualora i titoli di spesa siano afferenti a costi relativi all'impiego di personale delle imprese beneficiarie si sia adempiuto regolarmente a

tutti gli oneri previdenziali, assicurativi e fiscali di legge;

- che i titoli di spesa indicati nel rendiconto non sono stati né saranno mai utilizzati per l'ottenimento di altri contributi pubblici di qualsiasi natura;
- che sono state sostenute le spese dettagliate nel rendiconto analitico comprendente la lista delle fatture pagate con numero, data di emissione, causale, ragione sociale del fornitore, importo escluso IVA, data di quietanza di ciascuna fattura;
- che sono state sostenute le spese afferenti all'impiego di personale delle imprese beneficiarie dettagliate nel rendiconto analitico comprendente mese di competenza del cedolino stipendi, importo comprensivo di tutti gli oneri previdenziali, assicurativi e fiscali di legge, eventuali indennità e nome del dipendente;
- che tutti i soggetti che compongono l'ATI hanno preso parte all'esecuzione del progetto;
- a restituire i contributi erogati in caso di inadempienza rispetto agli impegni assunti, maggiorati degli interessi legali.

- c) Fotocopia di fatture quietanzate e di eventuali cedolini stipendi elencati nel rendiconto analitico di cui al precedente punto b). Le fatture dovranno essere emesse e integralmente pagate entro il termine perentorio previsto dal presente Bando per la conclusione dei progetti. Saranno accettate esclusivamente quietanze in forma di RI-BA o di contabile bancaria. In tutti gli altri casi, ovvero pagamento in contanti, carta di credito, assegno, dovrà essere fornita apposita dichiarazione di quietanza da parte del fornitore. Le fatture devono essere intestate alla mandataria dell'ATI del progetto o in alternativa a una delle imprese partecipanti all'aggregazione. I cedolini stipendi, al netto di qualsiasi onere fiscale e contributivo, devono essere emessi da una delle imprese beneficiarie del contributo.
- d) Copia dei materiali prodotti, curriculum vitae e dettagliata relazione di attività dei consulenti, nonché documentazione fotografica degli eventi realizzati.

5. Per la rendicontazione dei progetti sarà predisposta apposita modulistica scaricabile dal sito internet:

<http://imprese.regione.emilia-romagna.it>

6. Il rendiconto analitico delle spese e la relazione tecnica dovranno essere presentate sia in formato cartaceo che elettronico. In caso di discordanze farà fede il formato cartaceo.

7. Qualora per valutare la rendicontazione siano necessarie integrazioni occorre che la documentazione integrativa venga inviata dal mandatario dell'A.T.I. entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della richiesta, pena la non ammissibilità della spesa relativa.

8. Se dalla verifica della documentazione rendicontativa risulta un importo delle spese sostenute inferiore a quanto concesso il contributo liquidato sarà proporzionalmente ridotto.

9. Si procederà alla revoca del contributo:

- a) se avviene una variazione numerica all'interno dell'aggregazione di imprese, prima della completa conclusione delle attività del progetto, senza la preventiva autorizzazione formale da parte della Regione, o alcune delle imprese associate non partecipano al progetto;
- b) se il progetto non viene realizzato nei tempi stabiliti;
- c) se il progetto non viene rendicontato entro il termine previsto;
- d) se, entro i termini stabiliti, non vengono sostenute almeno il 60% delle spese ritenute ammissibili in fase istruttoria, salvo formale autorizzazione regionale, concessa solo ed esclusivamente in caso di comprovata forza maggiore oggettiva;
- e) se non sono stati adempiuti gli obblighi previsti dall'atto di impegno;
- f) se l'ATI rinuncia al finanziamento prima della completa realizzazione delle attività del progetto: in tal caso deve darne immediatamente notizia alla Regione, mediante lettera raccomandata;
- g) se l'ATI, prima della completa realizzazione delle attività del progetto, perde i requisiti richiesti dal presente Bando per l'ammissibilità alla corresponsione del beneficio;
- h) se i controlli e le ispezioni, di cui al successivo art. 14, compiute dalla Regione nei confronti dei beneficiari, risulteranno avere esito negativo.

ART. 14

Controllo e monitoraggio

- 1. La Regione Emilia-Romagna svolge periodica attività di monitoraggio sullo stato di attuazione dei progetti, anche attraverso sopralluoghi ispettivi.
- 2. La Regione potrà visionare, in ogni momento anche successivo alla fine del progetto, la documentazione originale delle spese sostenute che dovrà essere conservata obbligatoriamente dal beneficiario.
- 3. Entro 12 mesi dalla data di chiusura del progetto, la Regione Emilia-Romagna potrà predisporre una valutazione d'impatto sull'utilizzo dei contributi erogati.

ART. 15

Altre informazioni

- 1. Tutte le informazioni concernenti la presente procedura e gli eventuali chiarimenti di carattere tecnico-amministrativo, possono essere richieste al Servizio Sportello per l'Internazionalizzazione delle Imprese mediante invio di una e-mail ai seguenti indirizzi di posta elettronica: agigliani@regione.emilia-romagna.it bbusi@regione.emilia-romagna.it
- 2. Nel sito internet <http://imprese.regione.emilia-romagna.it> sara' pubblicata la guida operativa del bando.
- 3. Il responsabile del procedimento è Annalisa Giuliani del Servizio Sportello Regionale per l'internazionalizzazione delle imprese.
- 4. I dati raccolti saranno trattati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", esclusivamente nell'ambito della presente procedura.